

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato

GRIMOLDI

Disciplina dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Art. 1.

(Definizione di osteopatia)

1. L'osteopatia è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa sanitaria avente lo scopo di migliorare la salute del cittadino quale diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
2. L'osteopatia concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia, nonché la profilassi di disturbi funzionali, e in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.

Art. 2

(Principi)

1. L'osteopatia si fonda sui seguenti principi:
 - a) il corpo è un'unità costituita dalla correlazione tra struttura e funzione;
 - b) la salute di un soggetto è determinata dalla mente e dallo spirito, che sono strettamente interconnesse tra loro;
 - c) il corpo possiede meccanismi di autoregolazione e di autoguarigione;
 - d) Il movimento dei fluidi corporei è necessario per il mantenimento dello stato di salute ed il sistema nervoso autonomo contribuisce fortemente nell'attività di controllo dei fluidi del corpo.

Art. 3

(Accesso alla professione)

1. L'osteopatia forma oggetto di insegnamento universitario, il relativo corso di laurea è disciplinato sulla base della normativa vigente e non può essere inferiore a quattro anni accademici.
2. Le materie di insegnamento del corso di laurea in osteopatia sono individuate secondo i parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.
3. La laurea conseguita abilita all'esercizio della professione sanitaria primaria di osteopatia su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato e iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 5.
4. L'osteopata esercita la libera professione, può essere dipendente o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. L'osteopata può utilizzare gli strumenti e le apparecchiature di radiologia diagnostica ma non può prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici.

Art. 4

(Ordine professionale)

1. È istituito l'ordine professionale degli osteopati, incaricato della tenuta del relativo albo professionale.
2. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione ed è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi dell'articolo 5 e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento di apposito esame di Stato.
3. L'osteopata iscritto all'albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il tutto territorio nazionale.
4. L'utilizzo del titolo di osteopata è riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli osteopati.
5. Alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta provvede una commissione composta da osteopati scelti tra soggetti in possesso di laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi dell'art. 5.

Art. 5

(Accreditamento)

1. Con regolamento del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'accREDITAMENTO al rilascio del diploma di laurea in osteopatia delle associazioni, accademie e società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, provvede all'accREDITAMENTO delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione.
3. Il Ministro della salute sottopone a revisione annuale l'accREDITAMENTO delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione.
4. L'accREDITAMENTO può essere revocato qualora vengano a mancare i requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.